

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI DI CARRIERA **Max Punti 15**

- servizio come dipendente di ruolo e non di ruolo prestati c/o le UUSLL o le Aziende Ospedaliere, Enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 220/01 e c/o altre P.A., nel profilo a concorso o in qualifiche equipollenti in categoria C: **punti 1,2 per anno.**
- servizio come dipendente di ruolo e non di ruolo prestati c/o le UUSLL o le Aziende Ospedaliere, Enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 220/01 e c/o altre P.A. nel profilo a concorso o in qualifiche equipollenti in categoria B: **punti 0,6 per anno.**

Ai sensi dell'art. 22 co.3 del D.P.R. 220/01 il servizio come dipendente presso case di cura convenzionate o accreditate sarà valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 761/79.

La Commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente;
3. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole;
4. i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
5. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31.12 del primo anno all'1.1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
6. qualora nel certificato di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incaricato o in base a rapporto convenzionale ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
7. per la valutazione dei servizi le frazioni d'anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
8. i servizi part-time vengono valutati proporzionalmente tra ore lavorative e ore contrattuali, nel caso in cui le ore non siano indicate nel certificato, il servizio viene calcolato al 50%;
9. non saranno valutati attestati laudativi;
10. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
11. le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO MAX. PUNTI 3

La Commissione prende atto che i titoli accademici e di studio vengono valutati con i criteri e i punteggi previsti dall'art. 11 lettera b) del D.P.R. n. 220/01, con l'attribuzione di un punteggio pari a:

1. 1 punto per laurea specialistica attinente;
2. 1 punto per laurea magistrale/vecchio ordinamento attinente;
2. 0,25 punti per corsi di perfezionamento o master universitari solo se attinenti;
3. 1 punto per dottorato di ricerca solo se attinente;

Non vengono valutati titoli di studio in corso di acquisizione, né quelli finalizzati all'ammissione alla presente procedura concorsuale quale requisito.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI MAX. PUNTI 2

Si conviene di valutare i titoli scientifici e le pubblicazioni tenendo conto dell'originalità, della scientificità, del grado di attinenza dei singoli lavori con il concorso in oggetto, dell'importanza della rivista, della continuità, della collaborazione di più autori, delle monografie di alta originalità, fino ad un **massimo di punti 0,10 per ogni abstract e di punti 0,20 per ogni pubblicazione**.

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE MAX. PUNTI 10

Per la valutazione del curriculum formativo e professionale viene fatto riferimento ai criteri previsti dall'art. 11 punto 4 del D.P.R. n. 220/01 e si stabilisce quanto segue: saranno prese in considerazione le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In detta categoria rientrano gli attestati relativi ai corsi d'aggiornamento, seminari, convegni e congressi, nonché attività professionali e di studio, ivi comprese idoneità non valutabili in norme specifiche.

In particolare saranno oggetto di valutazione le seguenti attività:

ATTIVITA' AFFERENTI ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- Partecipazioni a Corsi, Convegni, Congressi
attinenti alla materia a concorso come uditore con 0,01 punti C.U.
- idem c.s. in qualità di relatore o docente con 0,05 punti C.U.
- Corsi di perfezionamento in materia attinenti 0,25 punti C.U.
- Corsi per conseguire una qualifica in materia attinente

ATTIVITA' AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITA' con 0,3 punti per anno:

- Borse di studio
- Attività svolta in qualità di ricercatore
- Servizi in qualità di tecnici apparecchiature biomedicali, elettronici, elettrotecnici, meccanici e informatici o come CO.CO.CO presso Az. sanitarie, o presso ditte private (si intende anche consulente, collaboratore, coordinatore, progettista ecc..)

Non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate.

La Commissione determina i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- i servizi saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato;
- in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
- per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;

- non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa:
- non sono assegnati punteggi alle idoneità conseguite in precedenti concorsi.